

BVGer D-3687/2016 vom 25. Juli 2017

Bundesverwaltungsgericht, 2017-07-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-3687_2016

FR: TAF D-3687/2016 du 25 juillet 2017

IT: TAF D-3687/2016 del 25 luglio 2017

Regeste

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2a ed., 2013, n. m. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b).

E. 3

Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo state le ricorrenti poste al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 13 maggio 2016 e non avendo le ricorrenti censurato la pronuncia

dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo.

E. 4.1

Secondo il senso delle argomentazioni ricorsuali, occorre anzitutto determinare se l'autorità di prima istanza sia incorsa in una violazione dell'obbligo di motivazione della propria decisione, segnatamente in quanto non avrebbe trattato sufficientemente nel dettaglio le allegazioni della ricorrente a riguardo di quanto avvenuto in patria precedentemente all'espatrio.

E. 4.2

L'obbligo di motivazione discende dal diritto di essere sentito e dalla garanzia di un processo equo (art. 29 Cost. e art. 6 CEDU) e costituisce un presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti che per l'autorità di ricorso. Decisioni sommariamente motivate sono ammesse da dottrina e giurisprudenza, in particolare in materia incidentale, a condizione tuttavia che si esprimano sugli elementi essenziali per il controllo della legalità. In ogni caso, per adempire a tali esigenze, è sufficiente che l'autorità menzioni, quantomeno brevemente, le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto essenziali. In altri termini, si necessita che l'autorità riporti i motivi che l'hanno guidata e sui quali essa ha fondato la propria decisione di modo che l'interessato possa rendersi conto della portata della stessa ed impugnarla in piena conoscenza di causa. Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5).

E. 4.3

Ora, nel caso in disamina l'autorità di prime cure ha effettivamente omesso di esprimersi sulla verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente relative al periodo antecedente l'espatrio. Essa ha tuttavia, seppur succintamente ed in parte indirettamente, trattato la questione denegandone la rilevanza in materia d'asilo. V'è pertanto da ammettere che trattandosi di condizioni cumulative per il riconoscimento della qualità di rifugiato, agendo in tal modo la SEM non è venuta meno all'onere di menzionare i motivi che l'hanno guidata a disconoscere la qualità di rifugiato alle ricorrenti tanto che le interessate si sono effettivamente rese conto di suddetta motivazione ed hanno potuto impugnare la decisione litigiosa in piena conoscenza di causa. Si può dunque a giusto titolo concludere che la SEM non ha violato il diritto di essere sentito delle ricorrenti.

E. 5.1

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2^a frase LAsi).

E. 5.2

Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

E. 5.3

Vi è luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa quando dei famigliari di una persona perseguitata sono esposti a delle rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira. In tale ambito si necessita di apprezzare l'intensità del rischio di esposizione a persecuzioni in funzione delle circostanze del caso in esame. Vi è altresì luogo di prendere in considerazione la situazione nel paese d'origine sotto l'aspetto dei diritti umani, dei modelli di persecuzione "usualmente" applicati così come del comportamento generale degli organi statali nei confronti di determinate persone o gruppi di persone la cui situazione è comparabile a quella del richiedente (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e sentenza del Tribunale D-4120/2014 del 31 maggio 2016 consid. 5.3.1).

E. 6

Nell'evenienza concreta si può concludere che, alla luce degli atti di causa e delle fonti citate, quanto addotto dalle ricorrenti non configuri elementi giustificanti il riconoscimento della qualità di rifugiato.

E. 6.1

Anzitutto va rilevato che la ricorrente ha espressamente dichiarato di non aver avuto alcun problema con le autorità militari a seguito dell'unione matrimoniale tanto da potersi spostare liberamente presentando se del caso il certificato di matrimonio (cfr. atto A15 pag. 5). Alla luce di ciò e considerata anche la successiva nascita della prima figlia avvenuta in patria, vi è luogo di concludere che la ricorrente non era perseguitata dalle autorità eritree per motivi personali ed in particolare a causa di diserzione o renitenza.

E. 6.2

Per quanto riguarda invece il rischio di esposizione a pregiudizi derivanti dalla diserzione del marito, occorre invece ammettere che sebbene la ricorrente sia effettivamente stata

interpellata dalle autorità al proposito, un tale contatto non configura, segnatamente sotto l'aspetto dell'intensità, una persecuzione rilevante in materia d'asilo. Su tali presupposti si può dunque parimenti escludere che la ricorrente abbia a temere di essere esposta, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi per tali motivi. Ella non può quindi avvalersi di un timore fondato di essere oggetto di una persecuzione riflessa a seguito della diserzione del marito.

E. 6.3

Il discorso non cambia quanto al fatto che la ricorrente si sia stata coartata a sposarsi dai famigliari onde sottrarsi al servizio militare. Anzitutto ella ha espresso la volontà di proseguire l'unione coniugale durante la quale sono venute alla luce anche le sue due figlie (cfr. atto A15, pag. 6). Già solo per questo motivo è palese ch'ella non tema alcunché da tale rapporto e che conseguentemente la continuazione dello stesso sia ininfluyente per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Oltracciò, per quanto riguarda la circostanza stessa del matrimonio va rilevato come quest'ultima risalga all'ormai lontano 2009 (cfr. atto A6, pag. 3), ovvero a ben 5 anni prima dell'espatrio (peraltro svoltosi con il marito). Alla luce di ciò, tale accadimento difetta del necessario nesso causale con la fuga ed è pertanto a sua volta irrilevante ai fini della concessione dell'asilo (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 e riferimenti ivi citati).

E. 6.4

Quo all'espatrio illegale, di cui la SEM ha messo in dubbio la verosimiglianza, il Tribunale ha avuto modo di pronunciarsi in una recente sentenza di riferimento (D-7898/2015 del 30 gennaio 2017). In tale decisione, dopo approfondita analisi delle attuali informazioni sul Paese (cfr. D-7898/2015 consid. 4.6-4.11), il Tribunale ha esaminato la questione della rilevanza in materia d'asilo dell'espatrio illegale dall'Eritrea e stabilito che quest'ultimo, da solo, non è sufficiente per ritenere, con una probabilità preponderante, un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. Dall'analisi è infatti risultato che molte persone che sono espatriate illegalmente dall'Eritrea hanno potuto farvi ritorno senza particolari problemi per soggiorni di corta durata. Pertanto non si può più presumere con una probabilità preponderante che i cittadini eritrei siano esposti in Patria a sanzioni che per la loro intensità e per le ragioni politiche dello Stato equivalgano seri pregiudizi ai sensi della legge sull'asilo e ciò unicamente a causa dell'espatrio illegale. Un rischio accresciuto di subire una sanzione, può essere riconosciuto unicamente in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. D-7898/2015 consid. 5.1). Ora, fermo considerato che nel caso in disamina la ricorrente non rientra in suddetta categoria di persone, v'è luogo di concludere anche a tal proposito ch'ella non ha a temere trattamenti configuranti un persecuzione ai sensi dei disposti citati in caso di ritorno in patria.

E. 7

È dunque a giusto titolo che l'autorità di prime cure ha negato l'asilo alle interessate. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 8

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 9

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'extradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagine seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 750.- sono poste a carico delle ricorrenti. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.